



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss. mm. e ii. per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento settoriale vitivinicolo investimenti.

VISTO il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati con il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) 1307/2013 e, in particolare, gli articoli da 57 a 60;

VISTO il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) 1306/2013;

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

VISTA la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 124 del 20 maggio 2003;

VISTA la legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990), e in particolare l'articolo 4, comma 3, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni" e in particolare l'articolo 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

VISTO il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per il lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 ottobre 2023, n. 178, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2023, n. 285, recante “Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell’articoli 1, comma 2, del decreto-legge 21 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74”;

VISTO il decreto ministeriale del 4 dicembre 2020, n. 9361300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell’11 febbraio 2021, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 “Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune (23G00050) come modificato dal decreto legislativo 23 novembre 2023, n.188;

VISTO il decreto ministeriale 04 agosto 2023, n. 410748 “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi di sostegno specifici previsti nell’ambito del Piano strategico nazionale della PAC per determinati settori”;

VISTO il decreto ministeriale 14 dicembre 2022, n. 640042 “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo e ss. mm. e ii. per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti.”;

VISTO il piano strategico nazionale 2023/2027 presentato alla Commissione UE il 31 dicembre 2021 (PSP);

RITENUTO necessario dare attuazione alle disposizioni unionali di cui ai precitati regolamenti (UE) 2021/2115, articolo 58, paragrafo 1 lettera b) e (UE) 2022/126 per quanto riguarda l’intervento settoriale vitivinicolo degli investimenti a decorrere dalla campagna 2025/2026;

ACQUISITA l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sancita nella seduta del 28 novembre 2024;



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DECRETA

Articolo 1 *Definizioni*

1. Ai sensi del presente decreto si intende per:

Ministero: il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste –Via XX settembre n. 20, 00187 Roma;

Regioni: le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Agea: Organismo di Coordinamento Agea;

OP: Organismo pagatore competente;

CUAA: Codice Unico di identificazione dell'Azienda;

PSP: il piano strategico nazionale della Pac di cui al regolamento (UE) 2021/2115;

regolamento: il regolamento (UE) 2021/2115 e ss. mm. e ii.;

regolamento delegato: il regolamento delegato (UE) 2022/126 e ss. mm. e ii.;

dichiarazione obbligatoria: le dichiarazioni vitivinicole presentate ai sensi ed in conformità dei regolamenti (UE) 2018/273 e (UE) 2018/274 e delle disposizioni nazionali applicative;

demarcazione: sistema adottato dalle Regioni per escludere che le azioni o le operazioni finanziate nell'ambito dell'OCM siano finanziate con altri fondi della Unione Europea.

Articolo 2 *Disposizioni generali*

1. A decorrere dalla campagna vitivinicola 2025/2026 è concesso un sostegno per investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione del vino. Tali investimenti sono diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa, in termini di adeguamento alla domanda del mercato e ad aumentarne la competitività. Gli investimenti riguardano la produzione e/o la commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato VII parte II del regolamento (UE) n.1308/2013 e ss. mm. e ii., anche al fine di migliorare i risparmi energetici, l'efficienza globale nonché i trattamenti sostenibili.
2. Ai sensi dell'articolo 59 del regolamento, non è concesso un sostegno ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

3. Al fine di assicurare il divieto del doppio finanziamento stabilito all'articolo 36 del regolamento (UE) 2021/2116, sono riportati, all'allegato I del presente decreto, i criteri di demarcazione e il relativo sistema di controllo. Tali criteri sono, altresì, inseriti nel PSP. L'allegato I è modificato, previa richiesta della Regione, con decreto direttoriale.
4. Nell'ambito della demarcazione di cui al precedente comma 3, nell'allegato II del presente decreto sono riportate le operazioni finanziate unicamente con i fondi FEAGA, con l'indicazione della Regione di riferimento. Tale elenco è modificato, previa richiesta della Regione, con decreto direttoriale.
5. Le Regioni, se del caso, adottano ulteriori determinazioni per:
 - definire gli importi minimi e massimi di spesa ammissibile per ogni domanda;
 - limitare la percentuale di contributo erogabile di cui al successivo articolo 5, commi 1, 2 e 3;
 - prevedere la concessione dell'anticipo di cui all'articolo 5, comma 6 e fissare la relativa percentuale;
 - individuare i beneficiari dell'aiuto tra quelli indicati ai successivi articoli 3 e 5;
 - escludere/limitare alcuni prodotti, di cui all'allegato VII parte II del regolamento (UE) n. 1308/2013 e ss. mm. ii., oggetto dell'investimento;
 - ammettere modifiche ai progetti approvati secondo quanto stabilito all'articolo 4 commi 7 e 8;
 - stabilire la durata annuale o biennale dei progetti;
 - individuare, se del caso, con proprio provvedimento i criteri di priorità facoltativi, oggettivi e non discriminatori, da applicare alle domande, la relativa ponderazione e le modalità di applicazione sulla base della strategia e sugli obiettivi specifici scegliendo tra quelli elencati nel PSP al punto 7 della scheda "Investimenti", "Informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento" riportati all'allegato III del presente decreto.
6. Le determinazioni di cui al presente articolo sono motivate e trasmesse tempestivamente dalle Regioni al Ministero e ad Agea.

Articolo 3 *Beneficiari*

1. Beneficiano dell'aiuto per gli investimenti le imprese di cui al successivo articolo 5, la cui attività sia almeno una delle seguenti:
 - a) la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da esse stesse ottenute, acquistate o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
 - b) la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da esse stesse ottenuti, acquistati o conferiti dai soci anche ai fini della sua commercializzazione;



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

- c) l'elaborazione, l'affinamento e/o il confezionamento del vino, conferito dai soci e/o acquistato, anche ai fini della sua commercializzazione; sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno;
 - d) la produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori, qualora la domanda sia volta a realizzare *ex novo* un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione.
2. Beneficiano, altresì, dell'aiuto le organizzazioni interprofessionali, come definite all' articolo 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e ss. mm. e ii., compresi i Consorzi di tutela riconosciuti autorizzati ai sensi dell'articolo 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la registrazione dei marchi collettivi delle denominazioni.
3. Le imprese beneficiarie, di cui ai commi precedenti, accedono al contributo se sono in regola con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie.

Articolo 4

Presentazione delle domande e procedura di selezione

1. La domanda di aiuto è presentata entro il 30 marzo di ogni anno, secondo modalità stabilite da Agea d'intesa con le Regioni. Dette modalità garantiscono l'apertura del sistema informatico almeno due mesi (60 giorni) prima del termine della presentazione delle domande. Per l'annualità 2025/2026 la domanda di aiuto è presentata entro il 30 aprile 2025.
2. La domanda di sostegno contiene, almeno, i seguenti elementi:
- a) nome, ragione sociale del richiedente e CUAA;
 - b) descrizione dell'investimento con l'indicazione delle singole operazioni che costituiscono l'investimento globale, il costo previsto e la tempistica di realizzazione delle stesse;
 - c) la dimostrazione che i costi dell'investimento proposto non superino i normali prezzi di mercato;
 - d) il possesso delle risorse tecniche e finanziarie per realizzare l'investimento proposto;
 - e) la prova che il proponente non sia un'impresa in difficoltà;
 - f) una relazione puntuale contenente i motivi per i quali si intende realizzare l'investimento proposto in relazione alla realtà produttiva dell'impresa, nonché le aspettative di miglioramento in termini di competitività ed incremento delle vendite.

Qualora l'impresa intenda avvalersi del criterio di priorità riguardante gli effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili da un punto di vista ambientale, di cui all'articolo 2, comma 5, ultimo trattino, la relazione riporta elementi che rendano evidente il vantaggio auspicato da un punto di vista energetico e/o ambientale.

3. Con successivo provvedimento, emanato da Agea d'intesa con le Regioni, sono individuate le modalità per garantire il rispetto di quanto riportato nelle lettere c), d), e) ed f) del comma 2.
4. Le Regioni che applicano criteri di priorità, successivamente all'esame delle domande sulla base dei criteri di ammissibilità indicati al precedente comma 2, attribuiscono alle stesse i punteggi sulla



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

base della ponderazione assegnata e definiscono, entro il 30 giugno di ogni anno, la graduatoria di finanziabilità. Entro 15 giorni dalla definizione della graduatoria, le Regioni comunicano ai richiedenti l'esito dell'istruttoria. Per l'annualità 2025/2026 la graduatoria di finanziabilità è definita entro il 30 novembre 2025.

5. Qualora, a seguito dell'istruttoria, le domande potenzialmente eleggibili superino le disponibilità finanziarie assegnate ad ogni Regione, sono ammesse al contributo tutte le domande fino ad esaurimento del budget disponibile. A parità di punteggio viene adottato il criterio del richiedente anagraficamente più giovane e/o altri criteri scelti dalle Regioni, ricompresi tra quelli impiegati per la definizione della graduatoria.
6. Agea, d'intesa con le Regioni, stabilisce i termini per la realizzazione degli investimenti proposti nonché le altre modalità applicative, ivi comprese quelle relative alle procedure di controllo, di autorizzazione ai pagamenti e di applicazione delle sanzioni.
7. È consentito al beneficiario di presentare modifiche, definite varianti, dell'operazione inizialmente approvata. Ai fini dell'ammissibilità, le varianti debbono essere presentate prima della loro esecuzione ed autorizzate dalle Regioni purché non compromettano gli obiettivi dell'operazione nel suo insieme e siano debitamente giustificate e comunicate entro termini stabiliti.
8. È consentito al beneficiario di apportare modifiche di minore entità, definite modifiche minori, entro il 10% dell'importo inizialmente approvato del sostegno ammissibile, a condizione che non pregiudichino l'ammissibilità di qualsiasi parte dell'operazione, i suoi obiettivi generali e non modifichino i criteri di priorità indicati, pena la non finanziabilità dell'operazione; tali modifiche minori sono attuate senza autorizzazione preventiva e sono comunicate, al più tardi, con la domanda di pagamento a saldo finale.
9. Varianti e modifiche minori non possono alterare l'ammissibilità e la strategia del progetto iniziale nonché la programmazione finanziaria.
10. Con circolare Agea sono dettagliate le modalità di attuazione delle varianti e delle modifiche minori, nonché le tempistiche per la presentazione delle varianti.

Articolo 5

Definizione del sostegno

1. Il sostegno per gli investimenti materiali o immateriali realizzati da micro, piccole o medie imprese è erogato nel limite massimo del 40% della spesa effettivamente sostenuta. Nelle Regioni classificate come Regioni meno sviluppate, il contributo alle spese non può superare il 50% dei relativi costi.
2. Il limite massimo di cui al comma 1 è ridotto al 20% della spesa effettivamente sostenuta qualora l'investimento sia realizzato da una impresa classificabile come intermedia ovvero che occupi meno di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo sia inferiore ai 200 milioni di euro, per la quale non trova applicazione il Titolo 1, articolo 2, paragrafo 1 dell'Allegato della Raccomandazione 2003/361/CE. Per le medesime imprese operanti in Regioni classificate come Regioni meno sviluppate, il contributo massimo erogabile è pari al 25% delle spese effettivamente sostenute.



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

3. Qualora l'investimento sia realizzato da una impresa classificabile come grande impresa ovvero che occupi più di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo sia superiore ai 200 milioni di euro, il livello di aiuto è fissato, al massimo, al 19% della spesa effettivamente sostenuta.
 4. Ai sensi dell'articolo 2, comma 5, le Regioni stabiliscono, se del caso, un limite massimo di contribuzione inferiore, motivando la decisione in apposito provvedimento.
 5. L'aiuto è versato solo se a seguito dei controlli in loco il progetto risulta essere stato realizzato globalmente e nel rispetto di quanto ammesso all'aiuto. Per gli Investimenti annuali, in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali individuate a livello comunitario e/o nazionale, l'aiuto, dopo i controlli in loco, può essere versato anche dopo la realizzazione delle singole azioni purché l'obiettivo generale risulti comunque raggiunto. La medesima deroga si applica anche agli investimenti biennali, limitatamente alle cause di forza maggiore o alle circostanze eccezionali che si verificano nella seconda annualità di progetto. L'aiuto è versato, secondo la tempistica definita con circolare di Agea e, comunque, entro 12 mesi dalla presentazione, da parte del beneficiario, della domanda di pagamento finale, valida e completa.
 6. È consentito al beneficiario chiedere il pagamento anticipato dell'aiuto concesso, per un importo che non può superare l'80% del contributo dell'Unione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una fidejussione, pari al 110% del valore dell'anticipo. Ai sensi dell'articolo 2, comma 6 le Regioni adottano propri provvedimenti per stabilire l'eventuale concessione degli anticipi e fissano la relativa percentuale massima erogabile, nel citato limite dell'80%.
 7. La dotazione nazionale per il finanziamento dell'intervento è garantita fino all'esercizio finanziario 2026/2027, cioè il 15 ottobre 2027.
 8. Le operazioni e/o le spese ammissibili a finanziamento sono quelle avviate nel periodo successivo dalla data di presentazione della domanda di aiuto e, concluse non oltre il termine stabilito per la realizzazione degli interventi di cui al precedente articolo 4, comma 6.
 9. Qualora non sia accolta la domanda di contributo, le eventuali spese sostenute sono a totale carico del richiedente e non sono imputabili al progetto eventualmente ammesso a finanziamento nell'annualità successiva.
 10. Non sono inoltre ammissibili a contributo le seguenti categorie di spese:
 - a) l'IVA, tranne quella non recuperabile ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1 del regolamento delegato;
 - b) l'acquisto di terreni per un costo superiore al 10% del totale delle spese ammissibili relative all'operazione considerata. In casi eccezionali e debitamente giustificati, è fissata una percentuale più elevata per operazioni di conservazione dell'ambiente;
 - c) gli interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia, i costi indiretti e gli oneri assicurativi.
- Nei propri bandi le Regioni possono, altresì, non ammettere ulteriori categorie di spese.
11. Non sono ammessi a contributo interventi che ricevono o abbiano ricevuto altri contributi pubblici o che si configurino come investimenti di mera sostituzione di beni mobili e/o immobili



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

preesistenti che non comportino un miglioramento degli stessi. Parimenti non beneficiano del sostegno gli interventi che beneficiano o hanno beneficiato di un sostegno ai sensi dell'articolo 58 paragrafo 1, lettera k) del regolamento.

Articolo 6 *Sanzioni e penalità*

1. Le sanzioni sono definite all'articolo 24-*octies* del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 come integrato dal decreto legislativo 23 novembre 2023, n.188:
 - a) Gli OP applicano, altresì, le seguenti penalità:
 - i. 3 anni di esclusione dalla misura disciplinata dal presente decreto, se l'importo non speso è superiore o uguale al 50% dell'anticipo erogato;
 - ii. 2 anni di esclusione dalla misura disciplinata dal presente decreto, se l'importo non speso è superiore al 30% ma inferiore al 50% dell'anticipo erogato;
 - iii. 1 anno di esclusione dalla misura disciplinata dal presente decreto, se l'importo non speso è superiore al 10% ma inferiore o uguale al 30% dell'anticipo erogato.
2. La penalità, di cui alla precedente lettera a), punto i), si applica ai beneficiari che non presentano la domanda di pagamento del saldo entro i termini stabiliti da Agea sentite le Regioni o qualora l'anticipo sia stato versato e sia stata presentata domanda di rinuncia.
3. Al beneficiario che presenta la domanda di pagamento del saldo entro il quinto giorno successivo, da calendario, alla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa, si applica una penalità, pari all'1% del contributo accertato e riconosciuto, per ogni giorno di ritardo a partire dal primo giorno successivo a quello della predetta scadenza. Le domande di pagamento, presentate oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine previsto, sono rigettate.
4. Qualora i termini stabiliti nel presente articolo, ad esclusione del precedente comma 3, cadano in un giorno festivo, gli stessi sono posticipati al primo giorno lavorativo successivo.
5. Qualora l'importo del contributo versato, ai sensi dei precedenti commi 5 e 6 dell'articolo 5, sia superiore all'importo accertato come dovuto dopo l'esecuzione dei controlli, si procede al recupero del sostegno indebitamente versato.
6. Nessuna penalità si applica in caso di forza maggiore o circostanze eccezionali individuate a livello comunitario e/o nazionale, nonché di approvazione di modifiche al progetto iniziale o qualora l'anticipo non sia stato versato e sia stata presentata domanda di rinuncia nei 30 giorni precedenti il termine ultimo previsto per la presentazione della domanda di saldo o se l'importo non speso è inferiore al 10% dell'anticipo erogato.
7. Nel caso di recupero dell'anticipo di cui al precedente articolo 5, comma 7 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 24 del regolamento delegato (UE) 2022/127 e dall'articolo 56 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128.



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Articolo 7

Vincolo al mantenimento della proprietà e del possesso dell'investimento

1. Ai sensi dell'articolo 11 del regolamento delegato, le operazioni finanziate con l'intervento Investimenti presentate a partire dalla campagna 2023/2024, sono soggette a controlli post pagamento secondo le modalità definite da AGEA in base al decreto ministeriale del 4 agosto 2023, n. 410748.
2. Gli investimenti finanziati con l'intervento Investimenti restano di proprietà e in possesso del beneficiario per un periodo di almeno cinque anni decorrenti dalla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo finale, pena la restituzione del contributo percepito in proporzione alla durata residua dell'inosservanza. La mancata comunicazione preventiva dell'inosservanza del vincolo, alla Regione/OP, comporta la restituzione dell'intero contributo erogato.
3. Se l'investimento è effettuato su immobili condotti in affitto, il requisito relativo alla proprietà del beneficiario non si applica a condizione che l'investimento stesso rimanga in possesso del beneficiario per il medesimo periodo riportato nel comma 2.
4. Laddove il beneficiario cessi un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento, gli OP non recuperano l'aiuto finanziario dell'Unione a condizione che il subentrante mantenga gli impegni per la durata residua del vincolo. Tale circostanza è comunicata preventivamente alla Regione e agli OP.
5. Gli OP non recuperano l'aiuto finanziario dell'Unione in circostanze debitamente giustificate, comunicate, valutate e riconosciute dalle Regioni.
6. AGEA d'intesa con le Regioni e gli OP definisce le norme di attuazione.

Articolo 8

Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

1. Le penali o sanzioni non sono irrogate in casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali, individuate a livello comunitario e/o nazionale, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/2116, comunicate, valutate e debitamente riconosciute. Se la Regione/OP ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nei documenti o se gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono riconosciute le cause di forza maggiore con riguardo alle parti di tali documenti che presentano inadempienze.



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Articolo 9

Disposizioni finali

1. Gli OP comunicano al Ministero ed alle Regioni il numero di imprese beneficiarie ed il volume totale dell'investimento entro termini stabiliti da Agea e, comunque, in tempo utile per l'invio delle stesse informazioni alla Commissione europea.
2. I termini riportati nel presente decreto possono essere modificati con decreto dipartimentale su richiesta delle Regioni, sentiti gli Organismi pagatori.
3. Il decreto ministeriale 14 dicembre 2022, n. 640042 e ss. mm. e ii. continua ad applicarsi per le domande presentate per le campagne 2023/2024 e 2024/2025.

Il presente provvedimento è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO

Francesco Lollobrigida

(Firmato digitalmente ai sensi del CAD)

ALLEGATO I



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DEMARCAZIONE ATTUATA	REGIONI	SISTEMA DI CONTROLLO
DEMARCAZIONE PER OPERAZIONI (riportate nell'allegato II)	PA Bolzano, PA Trento, Veneto, Puglia, Sicilia	Sistema informatico
DEMARCAZIONE PER SOGLIA FINANZIARIA	Lombardia, Molise, Emilia Romagna, Basilicata, Sardegna, Calabria, Umbria	Sistema informatico
DEMARCAZIONE MISTA (soglia finanziaria e localizzazione interventi)	Campania	Sistema informatico
DEMARCAZIONE MISTA (soglia finanziaria e operazione)	Friuli Venezia Giulia	Sistema informatico
DEMARCAZIONE PER SISTEMA DI CONTROLLO <i>Il sistema informatico SIAN tramite la funzione "Procedimenti amministrativi" situata all'interno del Fascicolo Aziendale di ogni produttore, consente la consultazione di tutti i procedimenti amministrativi e del relativo stato riferiti ad una determinata azienda. Il controllo di demarcazione si intende superato se il beneficiario titolare di una domanda di OCM Vino – Investimenti non ha presentato una domanda di contributi per tale operazione sulle misure 4.1 e 4.2 del Programma di Sviluppo rurale 2014/2020 e sugli interventi SRD01 e SRD13 del CSR Liguria 2023-2027.</i>	Liguria	Sistema informatico
DEMARCAZIONE PER SISTEMA DI CONTROLLO <i>Al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni di intervento e scongiurare ogni rischio di doppio pagamento, la flessibilità nella scelta della fonte di finanziamento da parte del beneficiario è perseguita a condizione di verifica, in tutte le fasi del procedimento, dell'unicità del canale di finanziamento attraverso il sistema informativo basato sul fascicolo aziendale su piattaforma informatica Agea. Il controllo di demarcazione si intende superato se il beneficiario titolare di domanda per il sostegno all'intervento settoriale del Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027</i>	Lazio	Sistema informatico



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

W002 – INVESTIMENTI del Settore vitivinicolo (ex investimenti OCM Vino) non ha ottenuto il finanziamento per il medesimo investimento sulle misure 4.1 e 4.2 del Programma di sviluppo rurale 2014/2020 e sugli interventi SRD01 e SRD13 del CSR Lazio 2023-2027.		
DEMARCAZIONE MISTA (tipologia aziendale e operazione) (Nell'OCM vitivinicola vengono erogati finanziamenti in favore di aziende agricole con OTE con codici 351 o 352 o 354 e di imprese di trasformazione)	Piemonte	Sistema informatico
DEMARCAZIONE MISTA (Soglia finanziaria ed esclusività del sostegno) (Sono esclusi dal PNS gli investimenti strutturali diretti alla costruzione, acquisizione, incluso il leasing, dei seguenti beni immobili: • rimesse attrezzi e magazzini di deposito prodotti vinicoli • fabbricati adibiti alla trasformazione dei prodotti vinicoli • fabbricati adibiti alla vendita diretta dei prodotti vinicoli • strutture di stoccaggio dei prodotti vinicoli • fabbricati adibiti a sale di degustazione • fabbricati adibiti a uffici aziendali)	Abruzzo	Sistema informatico
DEMARCAZIONE PER COMPLEMENTARIETA' (sulla base delle singole voci di spesa)	Toscana	Sistema informatico
DEMARCAZIONE PER CLASSIFICAZIONE (Gli investimenti oggetto di domanda di finanziamento a valere sull'intervento settoriale INVWINE(58(1)(b)) W002 – INVESTIMENTI sono identificati nel sistema SIAN con apposito codice di "classificazione". Gli investimenti oggetto di domanda di finanziamento a valere sugli interventi	Marche	Sistema informatico



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

strutturali dello SVILUPPO RURALE (SRD01, SRD02, SRD13) riferiti al settore VINICOLO sono classificati, nel sistema regionale SIAR, sulla base della medesima "classificazione" SIAN. In fase di controllo amministrativo delle istanze presentate in SIAN per l'intervento settoriale INVWINE(58(1)(b)) W002 – INVESTIMENTI, gli investimenti di un'impresa richiedente sono oggetto di verifica con le domande della stessa impresa presentate a valere sugli interventi dello SVILUPPO RURALE riferiti al settore VINICOLO e registrate nel sistema regionale SIAR. In questo caso, il sistema regionale SIAR rende disponibile, quale integrazione ai controlli di istruttoria che è possibile svolgere con l'ausilio del sistema nazionale, una procedura di rilevazione di rischio che segnala gli ulteriori piani di investimento dell'impresa richiedente contenenti voci di spesa potenzialmente coincidenti (aventi stesso codice di classificazione SIAN). Il controllo incrociato si conclude previo accertamento da parte dell'istruttore della natura effettiva degli investimenti che sono stati oggetto del rilievo. Analogamente, nel caso delle istanze di SVILUPPO RURALE riferiti al settore VINICOLO, il suddetto controllo viene svolto sugli investimenti in domanda e in istruttoria, non appena disponibili in SIAN le domande della stessa impresa richiedente presentate a valere sull'intervento settoriale INVWINE(58(1)(b)) W002 – INVESTIMENTI. ”.		
--	--	--

ALLEGATO II

ELENCO DELLE OPERAZIONI AMMISSIBILI

REGIONE PUGLIA	OPERAZIONE AMMESSA
	- Realizzazione di punti vendita e sale di degustazione extra-aziendali sul territorio nazionale e regionale



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

	- Attività e-commerce (cantina virtuale) - Logistica a sostegno della filiera vitivinicola - Acquisto di attrezzature per la spumantizzazione - Ristrutturazione e ammodernamento dei locali necessari per la fase di spumantizzazione”.
--	--

PROVINCIA DI TRENTO	OPERAZIONE AMMESSA
	- Acquisto macchine, attrezzature, contenitori, per la vinificazione delle uve e la lavorazione, stoccaggio, affinamento dei prodotti vitivinicoli, con inclusione delle linee di imbottigliamento e confezionamento. Compresi lavori di posa in opera; - Acquisto di hardware e software compresa la loro installazione per il controllo di produzione e trasformazione dei prodotti vitivinicoli e la gestione aziendale; - Realizzazione di siti Internet per la commercializzazione di prodotti vitivinicoli, compresi i costi di progettazione. - Acquisto attrezzature di laboratorio per l'analisi chimico-fisica delle uve, mosti, vini finalizzate al campionamento, controllo di qualità di prodotto e/o processo. Compresi i necessari allacciamenti tecnologici e lavori di posa in opera. - Acquisto di attrezzature ed arredi per l'allestimento di punti vendita al dettaglio, esposizione e degustazione dei prodotti vitivinicoli (nei locali aziendali sul territorio provinciale). Compresi i necessari allacciamenti tecnologici e lavori di posa in opera

PROVINCIA DI BOLZANO	OPERAZIONE AMMESSA
	- Acquisizione di impianti/macchinari/attrezzature/ contenitori per ricezione, vinificazione, imbottigliamento, confezionamento, commercializzazione, conservazione/stoccaggio/affinamento dei prodotti vitivinicoli, compresi i necessari allacciamenti tecnologici e lavori di installazione o montaggio - Acquisto di hardware e software compresa la loro installazione per il controllo di produzione e trasformazione dei prodotti vitivinicoli e la gestione tecnica aziendale della cantina



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

	- Acquisto attrezzature di laboratorio per l'analisi chimico-fisica delle uve, mosti, vini finalizzate al campionamento, controllo di qualità di prodotto e/o processo
--	--

REGIONE VENETO	OPERAZIONE AMMESSA
	- Acquisto di hardware e software attrezzature informatiche e relativi programmi finalizzati a: - o gestione aziendale - o controllo degli impianti tecnologici finalizzati alla trasformazione, stoccaggio e movimentazione del prodotto - o sviluppo di reti di informazione e comunicazione - o commercializzazione delle produzioni
	- Acquisto di botti di legno: - o botti in legno ivi comprese le barriques per l'affinamento dei vini di qualità (DOC e DOCG)
	- Acquisto attrezzature laboratorio di analisi: - o strumentazioni per l'analisi chimico-fisica delle uve, dei mosti e dei vini finalizzate al campionamento, controllo e miglioramento dei parametri qualitativi delle produzioni
	- Allestimento punti vendita extra aziendali: - o attrezzature e elementi di arredo per la realizzazione di punti vendita al dettaglio, esposizione e degustazione prodotti vitivinicoli
	- Allestimento punti vendita aziendali: - o attrezzature e elementi di arredo per la realizzazione di punti vendita al dettaglio, esposizione e degustazione prodotti vitivinicoli
	- Acquisto attrezzature specialistiche per trasformazione e commercializzazione prodotti vitivinicoli ad eccezione di: muletti, transpallet, benne di carico incluse le eventuali macchine operatrici associate, pese e bilance, mezzi di trasporto specialistici (es. autocisterne), macchine operatrici a servizio di una pluralità di aziende

REGIONE SICILIA	OPERAZIONE AMMESSA
-----------------	--------------------



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

	- Realizzazione e/o ammodernamento delle strutture aziendali nonché acquisto di attrezzature per la produzione, trasformazione, imbottigliamento, conservazione e commercializzazione dei prodotti: ○ cantina vinicola (fuori terra, interrata o mista) ○ realizzazione di fabbricato (ai fini della trasformazione, stoccaggio, conservazione prodotti vitivinicoli aziendali) ○ riattamento di strutture (ai fini della trasformazione, stoccaggio, conservazione prodotti vitivinicoli aziendali) ○ attrezzature per lo stoccaggio, conservazione, commercializzazione e movimentazione interna dei prodotti vitivinicoli aziendali ○ attrezzature per trasformazione prodotti vitivinicoli aziendali, ivi comprese le attrezzature di laboratorio per analisi enologiche (strumentazioni per l'analisi chimico-fisica delle uve, dei mosti e dei vini, finalizzate al campionamento, controllo e miglioramento dei parametri qualitativi delle produzioni). ○ impianti di trasformazione, imbottigliamento, conservazione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli aziendali ○ impianto trattamento reflui cantina e macchine per la distribuzione delle acque reflue in cantina ○ e-commerce "cantina virtuale", piattaforme web finalizzate al commercio elettronico, gestione magazzino, controllo informatico dei processi di trasformazione. ○ sistemazioni di aree esterne al servizio della struttura di produzione e trasformazione ○ acquisto di serbatoi, contenitori e barriques per l'affinamento, l'invecchiamento e la movimentazione dei vini. - Punti vendita aziendali ed extra aziendali, purché non ubicati all'interno delle unità produttive di trasformazione: ○ Realizzazione o Riattamento di struttura per la vendita diretta dei prodotti vitivinicoli aziendali ○ Attrezzature per l'esposizione e la vendita diretta dei prodotti vitivinicoli aziendali ○ Attrezzature ed elementi di arredo funzionali alla degustazione, solo se contestuali alla presenza di un punto vendita aziendale. - Interventi di efficientamento energetico: ○ impianti fotovoltaici con accumulo ○ impianti eolici e minieolici ○ impianti di cogenerazione e trigenerazione ○ impianti domotizzati per la gestione e il controllo dei processi di vinificazione
--	---



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

	○ Interventi per isolamento termico, sostituzione degli infissi, <i>relamping Led</i> dei corpi illuminanti
--	---

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	OPERAZIONE AMMESSA
	- a) acquisto di contenitori in legno per l'affinamento e l'invecchiamento dei vini, comprensivi dei relativi rialzi per permetterne la movimentazione; - b) acquisto di specifiche attrezzature per l'elaborazione di vini spumanti e frizzanti, comprendenti autoclavi, impianti di filtrazione, gruppi frigo e altre attrezzature idonee alla spumantizzazione con i metodi Charmat e Champenoise con esclusione delle linee di imbottigliamento e confezionamento e di gestione del magazzino; - c) acquisto di: ☐ macchine, attrezzature e impianti tecnologici finalizzati alla lavorazione, alla trasformazione, alla filtrazione e microfiltrazione di vini e mosti comprensiva del lavaggio e sanificazione dei filtri, alla conservazione dei prodotti vitivinicoli e al controllo della temperatura, all'eliminazione dei gas nei vini e al dosaggio di elementi quali SO₂, O₂ ecc. e quadri elettrici collegati agli impianti tecnologici stessi; ☐ contenitori diversi dal punto a) e impianti connessi; ☐ attrezzature specifiche per il lavaggio di contenitori enologici; ☐ strumentazioni analitiche ed eventuali programmi informatici collegati; ☐ passerelle o altre strutture atte a rendere accessibile in sicurezza le attrezzature di cantina; ☐ attrezzature informatiche e relativi programmi informatici finalizzati al controllo degli impianti tecnologici di cantina e quadri elettrici collegati agli impianti tecnologici stessi.

REGIONE LIGURIA	OPERAZIONE AMMESSA
	- Acquisto macchine, attrezzature, contenitori, per la vinificazione delle uve e la lavorazione, stoccaggio, commercializzazione dei prodotti vitivinicoli. - Punti vendita extra aziendali

REGIONE PIEMONTE	OPERAZIONE AMMESSA
	- Punti vendita aziendali ubicati all'interno e all'esterno delle unità produttive (stabilimento di trasformazione), comprensivi di sale di degustazione



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

ALLEGATO III
Elenco di priorità

1. Effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale;
2. Produzioni Biologiche certificate ai sensi della normativa comunitaria vigente e ulteriori certificazioni sui prodotti, processi e impresa.
3. Produzioni vitivinicole a DOP, IGP.
4. Titolare o legale rappresentante con un'età compresa tra i 18 e i 40 anni al momento della presentazione della domanda.
5. Appartenenza a forme aggregative di filiera.
6. Esercizio delle seguenti attività:
 - a. la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche dalle medesime imprese ottenute, acquistate o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
 - b. la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve dalle imprese stesse ottenuti, acquistati o conferiti dai soci anche ai fini della sua commercializzazione.
7. Imprese localizzate in zone particolari ("Zone Svantaggiate" ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, aree colpite dal sisma come delimitate dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm. e ii. o con alto valore paesaggistico o ricadenti in terreni confiscati alla criminalità organizzata, etc.)